



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola

AREA TECNICA

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO,
AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE DEL PORTO**

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

CAPITOLATO TECNICO APPALTO DI SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 35 D.LGS 18.04.2016 n. 50)

Procedura aperta art. 3, comma 1 lettera sss) e art. 60 D.LGS 18.04.2016 n. 50 e criterio di aggiudicazione: offerta migliore prezzo art. 95 comma 4 D.LGS 18.04.2016 n. 50

SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL' "INCARICO PROFESSIONALE DI URBANISTICA ED ARCHITETTURA PAESAGGISTICA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI" - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica. c.p.v. n. 71410000-5 "Servizi di urbanistica" e n. 71420000-8 "Servizi di architettura paesaggistica". CIG: **CIG: Z9C267A942;**

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 Oggetto dell'appalto

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio relativo alla progettazione della variante del Piano di Utilizzo dei litorali del Comune di Siniscola (PUL) e della relativa VAS.

1.2 Prestazioni oggetto dell'appalto

L'incarico ricomprende le prestazioni minime di seguito indicate, fatti salvi eventuali ulteriori studi e attività migliorative proposte dal concorrente in sede di formulazione dell'offerta tecnica:

a) Variante alla pianificazione urbanistica e paesaggistica del litorale comunale attraverso il riordino delle conoscenze, la completa lettura del territorio sotto l'aspetto dell'idrografia, paesaggistiche e ambientali, i beni culturali. L'analisi dello stato di fatto sul piano di utilizzo dei litorali, lo stato di attuazione dello stesso. Il grado di infrastrutturazione. I Vincoli esistenti. La costruzione del relativo Regolamento, delle Norme Tecniche del PUL e delle sue modalità di attuazione.

Quanto comunque necessario per fornire il progetto di variante completo di tutti gli elaborati descrittivi, cartografici, fotografici, richiesti anche in corso di esecuzione dell'appalto, dall'assessorato regionale Enti Locali e Demanio, per addivenire all'approvazione del PUL in ogni sua parte. Vedi normativa di riferimento in appendice, e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 7 e ss. mm ii, del PUL;

b) Partecipazione agli incontri con la cittadinanza, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali sia nel corso del procedimento di VAS che nella redazione del PUL;

c) Partecipazione agli incontri con i soggetti istituzionali (Provincia, Capitaneria di Porto, Consorzi, Enti vari e Assessorati Regione Sardegna etc.).

d) Supporto per l'esame delle osservazioni (formulazione di pareri scritti in sede di istruttoria da parte degli uffici);

e) Elaborazione delle relazioni, documenti integrativi e in generale elaborati grafici di recepimento dei pareri e delle osservazioni pervenute durante le procedure di consultazione inerenti il PUL nonché tutti gli ulteriori atti e/o documenti previsti dalla legge, richiesti dagli enti coinvolti e necessari per giungere alla definitiva approvazione del Piano ed alla loro entrata in vigore;

f) Valutazione incidenza ambientale (VINCA) dei SIC ricadenti, anche parzialmente, in territorio comunale se necessaria a seguito di verifica di assoggettabilità;

2. ELABORATI PROGETTUALI MINIMI RICHIESTI

Si riportano gli elaborati minimi richiesti per lo strumento del PUL a titolo non esaustivo, gli stessi potranno subire variazioni, integrazioni o modifiche per numero e tipologia a seguito di cambiamenti normativi, mutate direttive regionali o nazionali senza che nulla in più possa essere preteso dai professionisti:

2.1 Elaborati piano utilizzo dei litorali - come da linee guida della Regione Sardegna

Le analisi riferite al PUL si suddividono in un'analisi dello stato di fatto e in quelle di progetto

Stato attuale

Andranno censite tutte le informazioni territoriali relative allo stato di fatto affinché, nell'ambito del complessivo riordino delle conoscenze, si possa avere un quadro conoscitivo il più possibile aderente alla realtà dei luoghi.

Stato di progetto

Andranno censite tutte le informazioni territoriali relative allo stato previsionale di progetto, ricomprendendo tra queste:

- quelle presenti nello stato attuale e confermate nello stato di progetto;
- quelle presenti nello stato attuale e modificate nello stato di progetto;
- quelle previste ex-novo nello stato di progetto.

A corredo delle basi dati territoriali succitate dovranno essere inoltre predisposti i seguenti elaborati:

- studio di compatibilità paesistico ambientale;
- relazione tecnica - norme tecniche per la realizzazione delle nuove strutture lungo il litorale;
- proposta per la valenza turistica (secondo quanto previsto dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime classifica le aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei del territorio regionale, nelle categorie A e B);

Nel particolare sono richiesti quali elaborati minimi

Elaborati di tipo conoscitivo:

1. relazione tecnica con illustrazione dei criteri che stanno alla base delle scelte proposte, derivanti dall'analisi della domanda, dei diversi elementi e componenti del territorio (paesaggistico-ambientali, sociali ed economici) e del grado di antropizzazione dei siti.

2. carta di sintesi, in scala non inferiore a 1:10.000, contenente l'individuazione dei litorali da utilizzare a fini turistico ricreativi con riferimento all'analisi del territorio effettuata attraverso le elaborazioni tematiche di seguito indicate, dell'ambito costiero compreso almeno entro i 2.000 m dal mare dalla quale si possano desumere i seguenti contenuti:

- morfologia dei luoghi;
- uso e natura dei suoli;
- copertura vegetale;
- idrologia superficiale;
- aree vincolate da leggi comunitarie, nazionali e regionali;
- ecosistemi e habitat;
- elementi e componenti paesaggistici e relative interrelazioni;
- aree degradate;
- infrastrutture e attrezzature (pubbliche e private) in relazione alla fruizione dei litorali;
- previsioni urbanistiche vigenti.

3. proposta di classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993.

Elaborati di tipo progettuale

4. elaborati di progetto in scala non inferiore a 1:2.000 contenenti:

- i litorali, o i tratti di litorale, idonei alla fruizione balneare e alla localizzazione dei servizi turistico ricreativi;

- l'individuazione delle superfici totali assenti per litorale di cui all'art. 23 ovvero delle porzioni di litorale idonee allo svolgimento delle funzioni turistico-ricreative e alla localizzazione dei relativi manufatti;
 - il posizionamento delle aree da affidare in concessione all'interno delle superfici di cui al punto precedente con indicazione della tipologia, dei servizi annessi, di un primo posizionamento, morfologia e dimensione;
 - reti tecnologiche e servizi quali impianti elettrici, idrici, fognature, presenti o in progetto nelle aree demaniali e negli ambiti contigui al demanio marittimo, con particolare riferimento ai servizi igienici;
 - l'individuazione delle eventuali aree pubbliche poste al di fuori del demanio marittimo già destinate alla localizzazione dei servizi connessi con l'utilizzazione a fini turistico ricreativi della fascia costiera (ad esempio parcheggi) e valutazione di compatibilità in riferimento al carico antropico previsto;
5. progetto base delle aree da affidare in concessione, elaborato in dimensione e scala opportuna (minima 1:500) a definirne, in prima approssimazione, la forma, la superficie, l'articolazione compositiva degli spazi, la distribuzione e le tipologie architettoniche proposte per ogni tipologia di concessione;
6. regolamento recante norme tecniche di attuazione e di gestione.

2.2 Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Di Incidenza Ambientale

Tutte le procedure di redazione del PUL sono soggette a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); inoltre, è presente il sito di interesse comunitario SIC "Berchida-Bidderosa", i cui interventi ivi previsti potrebbero essere da assoggettare a Valutazione di incidenza (compresa nell'incarico di cui al presente bando).

La Valutazione Ambientale Strategica è un procedimento finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso l'integrazione di considerazioni ambientali durante le fasi di elaborazione, adozione, approvazione e attuazione di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, assicurando che detti piani o programmi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

I documenti essenziali sono

a. Analisi preliminare

Il documento di analisi preliminare deve essere allegato alla comunicazione di avvio del procedimento di VAS (art. 10 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012), e deve indicare:

- i contenuti del piano o programma anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

b. Documento di scoping

- Il documento di scoping (art. 11 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) deve illustrare:
- i contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- le componenti e gli elementi che saranno trattati in sede di analisi ambientale;
- le metodologie che si intende utilizzare per la valutazione degli impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano o programma;
- i soggetti che saranno presumibilmente coinvolti nel processo partecipativo e le modalità di conduzione dello stesso processo;
- le prime indicazioni sul monitoraggio del piano o programma.

Nel documento di scoping, inoltre, deve essere proposto un indice ragionato del rapporto ambientale, tenendo conto dei contenuti riportati nell'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012.

c. Rapporto Ambientale

La proposta di piano o programma deve essere accompagnata da un rapporto ambientale (art. 12 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012), costituente parte integrante del piano o programma. Il rapporto ambientale, da redigersi secondo le indicazioni riportate nell'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 e ss.ii., deve esplicitare in che modo la dimensione ambientale è stata presa in considerazione nella redazione del piano o programma nonché individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Nel rapporto ambientale, inoltre, devono essere descritte le ragionevoli alternative individuate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o dal programma stesso. Infine, il rapporto ambientale deve dare atto delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante la fase di scoping.

d. Sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica (art. 12 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) è un documento divulgativo in cui le stesse informazioni contenute nel rapporto ambientale devono essere espresse in linguaggio non tecnico.

e. Studio di incidenza ambientale

Nel caso in cui il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.) e, pertanto, sia assoggettabile alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, il rapporto ambientale deve possedere anche i contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97 (e ss.mm.ii.).

f. Dichiarazione di sintesi

Il provvedimento di approvazione del piano o programma deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi (art. 15 dell'allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012), redatta a cura dell'autorità procedente secondo le indicazioni riportate nell'allegato C3 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012. La dichiarazione di sintesi deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. Nella dichiarazione di sintesi devono essere altresì illustrate le ragioni per le quali, alla luce delle possibili alternative individuate, è stato scelto il piano o programma adottato.

g. Misure da adottare in materia di monitoraggio

Il documento relativo alle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 16 dell'allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012) deve contenere la descrizione sintetica di tutti gli elementi tecnici necessari al monitoraggio stesso e dettagliatamente descritti all'interno del relativo capitolo del rapporto ambientale, quali:

- indicatori utilizzati per il monitoraggio;
- il cronoprogramma delle attività di monitoraggio;
- le risorse umane e fondi necessari allo svolgimento del monitoraggio;
- il piano di comunicazione delle attività di monitoraggio;
- la definizione della struttura e della periodicità dei report.
- Valutazione di incidenza
- Relazione per la Valutazione di Incidenza come da allegato G DPR 357/97 e s.m.i.;
- Eventuali altri elaborati richiesti nel parere ambientale.

SI PRECISA CHE LA PRODUZIONE DEGLI ELABORATI SOPRA ELENCATI, DEVONO ESSERE RAPPORTATI ALL'ESISTENZA DEI PROVVEDIMENTI GIA' EMANATI PER IL VIGENTE PUL.

3. RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati grafici e relazionali saranno prodotti in formato cartaceo in numero di copie necessarie a garantire il soddisfacimento dei bisogni dell'amministrazione e degli Enti terzi (numero minimo di copie 3, l'amministrazione si riserva qualora necessario richiedere ulteriori copie senza che nulla possa essere preteso dai professionisti) e in formato digitale (restituzioni in formato pdf,dwg,dwf, shp file, ecc).

I progetti su supporto GIS, soprattutto le legende, dovranno essere redatti secondo le direttive regionali affinché possano essere inseriti all'interno del SITR secondo gli standard emanati.

I file saranno restituiti all'Ente in formato non protetto. Tutta la documentazione diventerà di proprietà dell'Ente la quale ne diviene a seguito dell'approvazione unica proprietaria di diritto.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Termine di esecuzione delle prestazioni e penali per ritardi

Le prestazioni in appalto dovranno essere completate nel rispetto della tempistica riportata nello schema di contratto e precisamente:

L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto della pubblicazione sul BURAS del provvedimento di approvazione definitiva di cui all'art. 22 bis L.R. 45/89 e ss.mm.ii e di approvazione da parte del Servizio Enti Locali Demanio e Patrimonio della RAS. Nel dettaglio i tempi di esecuzione della prestazione saranno definiti nel contratto stipulato con l'aggiudicatario, tenendo fede comunque alle seguenti fasi, salvo migliore offerta di riduzione dei tempi espressa in sede di gara:

FASE 1 - riordino delle conoscenze: 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto, da effettuare secondo i contenuti e le prescrizioni di cui alle Linee guida per la predisposizione dei PUL approvate ed adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna e reperibili all'indirizzo URL <http://www.regione.sardegna.it;>

In questa fase sono compresi anche gli eventuali adeguamenti e modifiche richieste dall'Assessorato Regionale Competente.

FASE 2 - consegna dei progetti: 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna all'Amministrazione, degli elaborati di riordino di cui alla fase 1

FASE 3 – Trasmissione all'amministrazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'amministrazione a seguito dell'istruttoria dei progetti: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento inviata dall'Amministrazione

FASE 4 – A seguito della prima adozione dei progetti da parte del Consiglio Comunale e relativa pubblicazione: esame osservazioni pervenute, formulazione del parere per ognuna delle stesse e trasmissione degli atti all'Amministrazione: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento delle osservazioni pervenute, finalizzati all'adozione definitiva.

FASE 5 – Adeguamento del progetto di Piano alle eventuali osservazioni formulate dalla RAS, dal Demanio Regionale, dal M.I.T. Capitaneria di porto competente territorialmente e associazioni di categoria in sede di verifica:

60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento alle prescrizioni inviata dalle Amministrazioni e soggetti coinvolti.

FASE 6 - Adeguamento del progetto di Piano alle eventuali ulteriori osservazioni formulate dalle Amministrazioni terze e soggetti coinvolti: 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento dei progetti alle ulteriori osservazioni inviata dall'Amministrazione.

I tempi riportati includono l'avvio della procedura di VAS del PUL, l'avvio della fase di scoping, la redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dello studio di incidenza ambientale, e pertanto saranno condizionati anche da tali procedure. La VAS andrà attivata contestualmente all'avvio delle fasi preliminari.

L'aggiudicatario, al fine di informare costantemente l'amministrazione dell'andamento del servizio, a cadenza almeno mensile, dovrà essere presentata una relazione anche in forma reportistica, riportante le dovute indicazioni e notizie del grado di progressione delle attività, le eventuali criticità e le determinazioni/suggerimenti del gruppo di lavoro per superarle. La mancata presentazione delle relazioni in questione non consentirà di procedere nei pagamenti del corrispettivo.

In caso di ritardo sulle scadenze sia nelle fasi intermedie che in quella conclusiva per cause imputabili al soggetto incaricato dell'appalto, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (0,5 per mille) dell'importo di affidamento del servizio per ogni giorno di ritardo. L'applicazione della penale avverrà decurtando il relativo importo calcolato, dalla rata di liquidazione immediatamente successiva al verificarsi del ritardo, previa trattenuta diretta e senza necessità di preventiva contestazione.

Sono fatte salve maggiori penalità:

In caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata laddove il ribasso percentuale con riferimento al tempo superi il 20% la penale verrà duplicata per ogni giorno di ritardo. Laddove il ribasso percentuale con riferimento al tempo superi il 30% la penale verrà triplicata per ogni giorno di ritardo.

Qualora la penale da applicarsi raggiunga il limite massimo del 10% l'amministrazione potrà risolvere il contratto.

4.2 Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi Comunali.

I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati nel seguente modo e previo accertamento di regolarità, da parte del RUP, della presentazione dei report mensili di cui al precedente punto 3.1, della documentazione ed elaborati presentati, trasmissione di fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva/previdenziale del soggetto creditore:

- 15% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 1 (conclusione 10 riordino delle conoscenze);
- 30% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 2 (consegna progetto PUL);
- 25% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 4 (adozione definitiva);
- 30% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della eventuale FASE 6 (pubblicazione sul BURAS e rilascio Parere RAS-Servizio Demanio).

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio, la quale sarà corrisposta in sede di liquidazione finale, esclusivamente al rilascio della regolare esecuzione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Tecnica
